

attivare l'efficienza delle strutture con le *performance* più scadenti.

Articolo 41.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.»;
SPA, SRL
- b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 3 le parole «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni»;
- d) il comma 4-bis è abrogato.

si per la relazione illustrativa
nuove il limite alle 4 licenze in capo ad un identico soggetto nel settore delle farmacie, in
a consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il
tore e consente l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia